



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

IL RETTORE

PREMESSO che con il presente Regolamento l'Università degli Studi di Palermo intende disciplinare, conformemente alle normative vigenti, le modalità per l'attribuzione di riconoscimenti onorifici a persone o enti che, con il proprio impegno, abbiano contribuito alla crescita dell'Ateneo, alla circolazione del sapere, al trasferimento delle conoscenze o si siano distinti per atti e comportamenti degni di alta considerazione civile;

Vista la legge n. 1188 del 23 giugno 1927, ed in particolare gli artt. 2 e 4

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto n. 1592 del 31.08.1933, ed in particolare gli artt. 111 e 169;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

Visto il decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012, in particolare l'art.7;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

Visto il Codice Etico dell'Università degli Studi di Palermo;

Visto il Regolamento per la Valutazione della performance del personale dirigente e tecnico amministrativo;

VISTA la delibera n. 08/16 del 27 gennaio 2020 del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la delibera n. 08/01 del 11 febbraio 2020 del Senato Accademico;

DECRETA

di emanare il

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI RICONOSCIMENTI ONORIFICI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

TITOLO I PERSONALE DI ATENEO SEZIONE I

Onorificenze al personale docente

Art. 1 - Professore Emerito e Professore Onorario

1. Il titolo di "Professore Emerito" può essere conferito ai professori ordinari cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o volontarie dimissioni che:

- a) abbiano maturato almeno 20 anni di servizio in qualità di professore ordinario. Nella determinazione di tale presupposto si comprende il periodo di servizio svolto in qualità di professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni dall'attività di servizio per aspettativa o fuori ruolo;
- b) si siano distinti nel favorire lo sviluppo dell'Ateneo e l'armonia della comunità accademica, abbiano mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da assoluta correttezza in coerenza con i valori riconosciuti dal Codice etico, e non abbiano causato discredito o lesa il prestigio dell'Ateneo;
- c) abbiano dato lustro all'Ateneo attraverso un'attività scientifica di livello particolarmente elevato, attestata dal valore, dalla rilevanza e dalla collocazione editoriale della produzione scientifica, nonché in ragione della qualità del loro più generale impegno culturale e civile;
- d) alla data di presentazione della proposta di candidatura non siano cessati dal servizio da più di due anni.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Il titolo di “Professore Onorario” può essere conferito ai professori ordinari cessati dal servizio per raggiunti limiti d’età o volontarie dimissioni che:

- a) abbiano maturato almeno 15 anni di servizio in qualità di professore ordinario. Nella determinazione di tale presupposto si comprende il periodo di servizio svolto in qualità di professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni dall’attività di servizio per aspettativa o fuori ruolo;
- b) abbiano mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da assoluta correttezza in coerenza con i valori riconosciuti dal Codice etico e non abbiano causato discredito o lesa il prestigio dell’Ateneo;
- c) godano di acclarato prestigio, attestato dal valore, dalla rilevanza e dalla collocazione editoriale della loro produzione scientifica;
- d) alla data di presentazione della proposta di candidatura non siano cessati dal servizio da più di due anni.

3. Possono costituire motivazioni integrative per la proposta di conferimento dei titoli di “Professore Emerito” e di “Professore Onorario” i seguenti presupposti:

- a) aver contribuito in modo significativo all’innovazione nel campo della didattica o all’organizzazione della ricerca;
- b) aver ricoperto incarichi scientifici e istituzionali, quali, ad esempio, la Presidenza o la Segreteria di Società Scientifiche, Accademie nazionali o internazionali, la direzione di riviste o collane editoriali, il coordinamento di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale o internazionale;
- c) aver ottenuto prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all’attività scientifica e di ricerca;
- d) aver assunto cariche accademiche di rilevante responsabilità;
- e) avere assunto incarichi extra-accademici che, per tipologia e natura, possono aver contribuito a elevare il prestigio dell’Università.

4. I titoli di “Professore Emerito” e di “Professore Onorario” non possono essere conferiti ai docenti che

- a) abbiano riportato una condanna definitiva per i reati di cui all’art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, e successive modifiche e integrazioni;
- b) siano stati riconosciuti responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati a una pubblica amministrazione, con dolo o colpa grave;
- c) abbiano subito una sanzione disciplinare;
- d) abbiano subito una sanzione per violazione del Codice etico.

5. La proposta per il conferimento del titolo può essere presentata da un professore ordinario appartenente al Dipartimento di ultima afferenza del candidato. La proposta deve essere sostenuta da tre lettere, che illustrino i meriti scientifici del candidato, sottoscritte da professori ordinari di riconosciuto valore accademico appartenenti al medesimo settore scientifico disciplinare del candidato e in servizio presso altri Atenei oppure, in mancanza dei primi, da professori con analoga qualifica di settori affini, ovvero da professori di qualifica corrispondente di Atenei stranieri. La proposta è, altresì, corredata da una relazione dettagliata sull’attività scientifica, didattica e istituzionale svolta dal candidato.

6. La proposta, unitamente alle lettere di presentazione e alla relazione sull’attività scientifica, didattica e istituzionale, è sottoposta alla valutazione del Consiglio di Dipartimento di ultima afferenza del candidato. La proposta è approvata con delibera motivata, assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

7. La delibera del Consiglio di Dipartimento è sottoposta al Senato Accademico per la valutazione e approvazione finale. Il Senato Accademico si pronuncia in particolare sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera b), nonché sull’insussistenza delle cause di ineleggibilità previste al precedente comma 4.

8. Il Rettore provvede a trasmettere la proposta di conferimento del titolo, approvata dal Senato



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Accademico, al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la definitiva determinazione.

9. I titoli di "Professore Emerito" e di "Professore Onorario" hanno efficacia decorrente dalla data del Decreto Ministeriale di conferimento degli stessi.

10. Ai Professori Emeriti e ai Professori Onorari competono le prerogative accademiche previste dalla normativa generale e da eventuali atti deliberativi degli organi di governo dell'Ateneo. Previa verifica degli spazi disponibili e delle risorse economico-finanziarie, il Dipartimento, in relazione alla persistenza dell'attività di ricerca presso l'Ateneo, può riservare al Professore Emerito e al Professore Onorario l'uso esclusivo di idoneo ambiente. I Professori Emeriti e i Professori Onorari, in relazione agli specifici argomenti attinenti la loro attività di ricerca, possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali del Dipartimento interessato.

SEZIONE II

Riconoscimenti al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario

Art. 2 – Menzione d'onore

1. Al personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Università degli Studi di Palermo può essere attribuita la "Menzione d'Onore".
2. Per il conferimento del titolo è necessario che il dipendente possenga i seguenti requisiti:
 - aver svolto, in Ateneo, continuativa attività lavorativa, con rapporto a tempo indeterminato, per un periodo minimo di venticinque anni;
 - essere stato collocato in quiescenza, avendo raggiunto i requisiti massimi previsti dalle leggi vigenti in materia e non aver fruito, su propria richiesta, di pensionamento anticipato;
 - non essere incorso in procedimenti disciplinari di alcun genere né aver mai violato in Codice Etico;
 - aver ottenuto, almeno negli ultimi dieci anni di servizio, una valutazione riconducibile alla fascia "eccellente" secondo il Regolamento per la valutazione della performance del personale dirigente e tecnico amministrativo;
 - essersi distinto per particolari doti di laboriosità, irreprensibile condotta, dedizione al lavoro, leale collaborazione nei confronti dell'Amministrazione, attiva partecipazione all'innovazione di processi, imparzialità ed operosa disponibilità nei confronti dell'utenza.
3. La proposta deve essere inoltrata entro un anno dal collocamento a riposo dell'interessato e può pervenire dal Rettore, dal Direttore Generale, ovvero dal Dirigente, dal Direttore di Dipartimento, dal Presidente della Scuola, ove costituita, responsabili della struttura presso la quale il dipendente prestava servizio all'atto del pensionamento. La proposta deve essere corredata da una dettagliata relazione da cui si evinca la verifica dei requisiti richiesti al punto 2 del presente articolo.
4. Salvo che la proposta di conferimento dell'onorificenza pervenga dal Rettore o dal Direttore Generale, la stessa, prima di essere vagliata dalla Commissione regolarmente nominata ai sensi dell'articolo 8, è inviata al Direttore Generale per l'emissione di parere obbligatorio.

TITOLO II

RICONOSCIMENTI A PERSONALITÀ ESTERNE ALL'ATENEO

Art. 3 - Laurea e Dottorato honoris causa

1. La "Laurea *honoris causa*" e il "Dottorato *honoris causa*" possono essere conferiti a personalità che si siano particolarmente distinte, con meritata fama, di singolare perizia per attività di studio e di ricerca o di alto valore artistico, culturale e sociale, riconosciute a livello nazionale e internazionale.
 - 1.1. Il "Dottorato *honoris causa*" può essere conferito a personalità che siano già in



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

possesso di una laurea.

2. La “Laurea *honoris causa*” e il “Dottorato *honoris causa*” attribuiscono le prerogative e i diritti previsti dalla legge.
3. La proposta di conferimento della Laurea *honoris causa*, assunta a maggioranza qualificata dei docenti di ruolo, viene avanzata dal Consiglio di corso di studio in cui sono tenuti gli insegnamenti affini alle attività per le quali si è distinta la personalità candidata. La proposta, formulata dal Consiglio di corso di studio, è approvata con la maggioranza di due terzi dei voti (limitata alla componente docente) del Consiglio di Dipartimento nel quale risulta attivato il corso di studio.

La deliberazione del Dipartimento deve essere corredata dell’estratto del relativo verbale dal quale risulti l’esatta denominazione della laurea magistrale proposta (con indicazione della classe di afferenza) ed il curriculum vitae del candidato (con indicazione della data e del luogo di nascita), nonché traspaiano, con inequivocabile chiarezza, gli speciali meriti dello stesso candidato.

- 3.1. La proposta di conferimento del “Dottorato *honoris causa*”, assunta, a maggioranza qualificata dei docenti di ruolo, viene avanzata dal Consiglio di Dipartimento al quale afferisce il dottorato richiesto, previo parere favorevole del Collegio del dottorato di riferimento.

Il dottorato deve essere attivo nell’anno accademico in cui viene approvata la proposta.

La deliberazione del Dipartimento deve essere corredata dell’estratto del relativo verbale dal quale risulti l’esatta denominazione del dottorato da conferire e del curriculum vitae del candidato (con indicazione della data e del luogo di nascita), oltre che da una relazione a cura del Coordinatore del Dottorato, attestante le motivazioni della richiesta.

4. La deliberazione del Consiglio di Dipartimento è inviata al Rettore che, previa comunicazione al Senato Accademico, provvede a trasmetterla al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la definitiva determinazione.

Le proposte pervenute al Rettore sono preventivamente esaminate dal Dirigente dell’Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico che verifica il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

5. Le proposte sono trasmesse al MIUR fino al numero massimo consentito dalla numerosità del contingente di professori e ricercatori in ruolo nell’Ateneo nello stesso anno solare (approvazione pari a una, due, tre, quattro e cinque per gli atenei con un organico di professori e ricercatori di ruolo rispettivamente inferiore alle 500 unità, tra 500 e 1000, tra 1000 e 1500, tra 1500 e 2000, e superiore a 2000).

Laddove le proposte pervengano in numero maggiore rispetto al numero massimo di approvazioni possibili da parte del MIUR, le medesime saranno valutate da una Commissione, appositamente nominata ai sensi dell’articolo 8, che, sulla scorta di criteri predeterminati con deliberazione approvata dal Senato Accademico, provvederà ad esaminarle sotto il profilo qualitativo e le selezionerà per il conseguente inoltro.

Art. 4 – Palermo University Prize

1. Il “*Palermo University Prize*” è un riconoscimento a insigni studiosi e/o a personalità, italiane o straniere, di particolare prestigio – scientifico e/o culturale – che, non appartenenti né avendo mai svolto il proprio servizio di ruolo presso l’Università di Palermo, abbiano con quest’ultima intrattenuto proficui e duraturi rapporti di collaborazione, tali da accrescerne la rinomanza culturale e la competitività scientifica a livello nazionale ed internazionale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. La proposta di attribuzione del riconoscimento può essere avanzata dal Rettore o da altra struttura accademica con la quale si è sviluppato il rapporto di collaborazione.

La proposta, deliberata con la maggioranza dei due terzi dei voti del competente Consiglio di struttura richiedente (limitato alla componente docente), deve essere corredata da una relazione da cui si evincano informazioni su:

- *Curriculum vitae et studiorum* della personalità proposta;
- idonea documentazione a supporto della collaborazione intrattenuta con regolarità e profitto con l'Ateneo di Palermo;
- - esaustiva e specifica motivazione della proposta.

TITOLO III ALTRI RICONOSCIMENTI

Art. 5 -Benemerito dell'Ateneo di Palermo

1. L'onorificenza di "Benemerito dell'Ateneo di Palermo" può essere attribuita a personalità, di regola esterne all'Ateneo, o ad enti, associazioni, aziende, ecc. che si siano particolarmente distinte in ambito sociale, civile, istituzionale, economico-imprenditoriale o che abbiano acquisito rilevanti meriti culturali, artistici e sportivi.

2. La proposta, corredata da una congrua motivazione, può essere avanzata, su iniziativa personale o su istanza di soggetti esterni o interni all'Ateneo, dal Rettore, dai Direttori di Dipartimento e dai Presidenti delle Scuole, ove costituite, sentiti i relativi Consigli, o dal Direttore Generale. La proposta è approvata, a maggioranza, dal Senato Accademico.

3. Eccezionalmente e non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pensionamento, il riconoscimento può essere conferito anche a docenti di ruolo in quiescenza dell'Università di Palermo, a condizione che questi ultimi, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, abbiano intrattenuto proficui e regolari rapporti di collaborazione con l'Ateneo.

La relativa procedura si svolge con le stesse modalità previste dal precedente comma.

4. L'onorificenza di "Benemerito dell'Ateneo di Palermo" può altresì essere conferita alla memoria ed attribuita a soggetti che abbiano operato a vario titolo all'interno dell'Ateneo (personale docente, personale tecnico amministrativo, studenti, ecc.) e con riconosciuta dedizione abbiano prestato la propria attività a vantaggio dello stesso, arricchendone l'immagine e il prestigio.

La relativa procedura si svolge con le stesse modalità previste dal precedente comma 2.

Art. 6 – Intitolazione di musei, aule, laboratori, biblioteche dell'Ateneo

1. L'Ateneo regola l'intitolazione di locali, musei, aule, laboratori, biblioteche e spazi aperti di sua proprietà a personalità scomparse, di norma appartenute allo stesso Ateneo, delle quali è riconosciuto il prestigio scientifico, culturale, sociale e/o civile.

2. La personalità deve essere deceduta da almeno tre anni.

3. Il limite di cui al precedente comma non si applica a tutti coloro che hanno svolto funzioni pubbliche con disciplina ed onore ed hanno difeso la Patria e l'ordinamento democratico fino al sacrificio estremo.

4. In circostanze speciali, accertate con il parere favorevole dei 2/3 del Senato Accademico e con il voto unanime del Consiglio di Amministrazione, è consentita la deroga al limite temporale di cui al comma 2.

5. La proposta di intitolazione deve essere deliberata a maggioranza qualificata dall'organo collegiale competente per il sito del quale si richiede l'intitolazione.

La proposta è accompagnata da una relazione contenente l'illustrazione delle più importanti notizie



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

biografiche della personalità e la motivazione per cui si richiede l'intitolazione.

Nella proposta devono essere specificati i dati anagrafici della persona scomparsa (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data di morte), e il testo dell'eventuale epigrafe che si intende riportare sulla targa di intitolazione.

6. Non possono essere intitolati più luoghi alla stessa persona.

7. In ogni caso, la proposta approvata dal competente organo collegiale, è sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione che, in via definitiva, approva o respinge la proposta medesima, previo parere del Senato Accademico.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Modalità per la presentazione delle proposte di conferimento

Le proposte di conferimento, corredate dalla documentazione richiesta dai precedenti articoli, devono essere presentate all'Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico.

Art. 8 – Nomina della Commissione di valutazione

Per l'assolvimento degli adempimenti, previsti dal presente Regolamento e non attribuiti ad altri organi di Ateneo, è annualmente nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico, una Commissione composta da tre docenti (anche in quiescenza), da un dirigente amministrativo e da uno studente.

Art. 9 – Conferimento dei riconoscimenti onorifici

1. La "Laurea honoris causa", il "Dottorato honoris causa", i titoli di "Professore Emerito" e di "Professore Onorario" sono concessi dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con proprio decreto.

2. I restanti riconoscimenti onorifici, previsti dal presente Regolamento, sono disposti con decreto rettorale.

Art. 10 – Cerimonia di conferimento

1. Per la consegna dei riconoscimenti onorifici o per l'intitolazione di spazi è usualmente prevista una cerimonia, organizzata dall'Ufficio del Cerimoniale del Rettorato, in raccordo con la struttura proponente. Per il conferimento della "Laurea honoris causa", del "Dottorato honoris causa" e del "Palermo University Prize" è comunque prevista una lectio magistralis del premiato.

2. La cerimonia si tiene, di norma, entro un anno dalla data di decretazione del Ministro o del Rettore.

3. Della cerimonia è data adeguata diffusione sul sito web dell'Ateneo e con ogni altro mezzo di comunicazione che non comporti alcun rilevante aggravio economico.

4. Per tutte i riconoscimenti onorifici è prevista la consegna del sigillo dell'Ateneo e di una pergamena in cui sono riportate le generalità del premiato e l'eventuale motivazione del conferimento (in lingua inglese nel caso del "Palermo University Prize").

Art. 11 – Registro e Pubblicizzazione delle onorificenze

1. È istituito apposito registro delle onorificenze attribuite dall'Università di Palermo, custodito e aggiornato dall'Ufficio Cerimoniale.

2. Sul registro sono elencati i titoli conferiti, i nominativi dei premiati, la data del conferimento e della cerimonia. È altresì indicata anche l'ubicazione esatta dei locali e degli spazi intitolati alla memoria.

3. È istituita un'apposita pagina nel portale di Ateneo nella quale verranno riportati i riconoscimenti onorifici attribuiti.

Art. 12 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento sostituisce il "Regolamento per il conferimento di riconoscimenti onorifici



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

dell'Università degli Studi di Palermo", emanato con Dr. Repertorio n. 933/2018 del 27.03.2018;
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione all'Albo ufficiale di Ateneo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Palermo, nonché alle norme legislative in vigore.

IL RETTORE
PROF. FABRIZIO MICARI